

Ricorrente obbligato al versamento del contributo unificato



ORIGINALE

21467/2016

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LOCOPO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 25345/2015

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 21467

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. e.s.

- Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente - Ud. 28/09/2016
- Dott. DANILO SESTINI - Consigliere - PU
- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25345-2015 proposto da:

LL, ZU, considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLA MOSCATIELLO unitamente all'avvocato DONATO ARMENIO giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

2016

contro

1881

GG, elettivamente domiciliata in ROMA, C/O STUDIO LEGALE CARTA VIALE PARIOLI 55, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO LOCOPO, rappresentata e

Handwritten signature

difesa dall'avvocato FRANCESCO MARZULLO giusta  
procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 351/2015 della CORTE D'APPELLO  
di BARI, depositata il 16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 28/09/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA  
GRAZIOSI;

udito l'Avvocato NICOLA MOSCATIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il  
rigetto.

CASSAZIONE.NET

1. Con citazione notificata il 13 novembre 2011 UZ e LL convenivano davanti al Tribunale di Bari GG, esponendo di essere usufruttuari di un appartamento sito in Bari, che avevano concesso al figlio GZ in comodato; il figlio vi aveva preso residenza e due anni dopo, nel 1999, aveva sposato la convenuta, che pure vi si trasferiva. Il 12 gennaio 2009 GZ e la convenuta cessavano la convivenza e chiedevano al Tribunale di Bari l'omologazione della loro separazione consensuale, concessa il 24 marzo 2009. La casa era assegnata alla G, collocataria dei due figli (nati nel 2001).

Gli attori esponevano altresì che tra loro nel dicembre 2010 erano sorti "dissapori" da cui "scaturiva l'esigenza di riottenere la disponibilità" dell'appartamento: con raccomandata del 16 dicembre 2010 pertanto avevano comunicato alla nuora alla volontà di revocare il comodato; il 6 luglio 2011, poi, avevano depositato ricorso davanti al Tribunale di Bari per la loro separazione giudiziale, ottenendo quindi provvedimento presidenziale che li autorizzava a vivere separati, onde sarebbe stata necessaria la restituzione dell'immobile *de quo* perché andasse ad abitarvi UZ. Concludevano gli attori chiedendo la condanna della nuora all'immediato rilascio dell'appartamento e al risarcimento dei danni per illegittima detenzione nella misura di € 3000.

La convenuta si costituiva, adducendo che l'appartamento era stato dapprima concesso in comodato a GZ perché vi prendesse residenza in attesa del matrimonio, e che infatti, dopo essersi sposati il 25 settembre 1999, i coniugi vi avevano posto la residenza familiare; il contratto di comodato sarebbe stato poi trasformato in locazione all'inizio del 2002, circostanza che la convenuta avrebbe appreso successivamente. Sostenendo l'opponibilità agli attori del provvedimento di assegnazione emesso a suo favore dal Tribunale, la convenuta chiedeva il rigetto delle loro domande.

Il Tribunale mutava il rito e, con sentenza del 20-24 settembre 2013, accoglieva le domande attoree, ritenendo che non fosse stata provata la successiva stipulazione di un contratto locatizio e che il contratto dovesse quindi qualificarsi comodato precario, non essendone previsto né termine né uso specifici, per cui i comodanti avevano effettivamente il diritto all'immediata restituzione dell'appartamento.

La G proponeva appello e nel relativo grado si costituivano resistendo i suoi suoceri; con sentenza dell'11-16 marzo 2015, la Corte d'appello di Bari ha accolto l'appello, compensando le spese dei gradi. La corte ha ritenuto che era stato stipulato comodato non precario ex articolo 1810 c.c., bensì a termine implicito ex articolo 1809 c.c., destinato a durare quanto sarebbero durate le necessità abitative della famiglia. Quanto poi al "bisogno" urgente e imprevisto



giustificativo della sua cessazione addotto dai comodanti, la corte ha reputato non credibile o comunque non provata la sua esistenza.

2. Hanno presentato ricorso **UZ** e **LL**, sulla base di cinque motivi, da cui **GG** si difende con controricorso, ove chiede il rigetto del ricorso e la condanna di controparte ex articolo 96 c.p.c.

I ricorrenti hanno presentato istanza di urgenza dell'udienza di discussione, che è stata accolta con provvedimento del 6 maggio 2016.

Sia i ricorrenti, sia la controricorrente hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1.1 Con il primo motivo viene denunciata, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli articoli 1362 e 1363 c.c., 167, secondo comma, 183, quinto comma e sesto comma, 426 e 447 c.p.c., 345, secondo comma, c.p.c. e 112 e 115 c.p.c.

Il giudice d'appello avrebbe erroneamente vagliato una eccezione tardiva della **G** concernente l'esistenza di un termine del comodato. In particolare, il giudice avrebbe errato nell'affermare che ciò sarebbe stato proposto nella comparsa di risposta, per cui sarebbe stato poi semplicemente sviluppato nella memoria integrativa per il cambio del rito.

Inoltre la corte territoriale avrebbe violato l'articolo 1362 c.c. per non aver rispettato "il significato letterale delle parole" utilizzate nella comparsa di costituzione dalla **G**: ivi è richiamato il comodato, ma come anteriore ai fatti di causa, perché secondo la comparsa di costituzione all'epoca dei fatti di causa vi sarebbe stato invece un contratto locatizio per intervenuta trasformazione dell'originario contratto di comodato. Non considerando tale ulteriore parte della comparsa di costituzione, la corte avrebbe poi violato anche l'articolo 1363 c.c., per non aver interpretato le due parti dell'atto congiuntamente.

Nella comparsa di costituzione non sarebbe stata proposta eccezione di un termine del comodato, anzi si sarebbe negata l'esistenza del comodato stesso; e la corte territoriale non avrebbe riprodotto nè sommariamente indicato dove nella comparsa di costituzione sussisterebbe l'eccezione o la relativa allegazione.



Per di più, in primo grado la **G** avrebbe depositato solo la seconda memoria ex articolo 183 c.p.c., e non la prima e la terza memoria previste da tale norma; i termini ex articolo 183 c.p.c. erano stati concessi prima del mutamento del rito, onde dovrebbe ritenersi che l'eccezione in questione non fu nella memoria integrativa meramente sviluppata, bensì fu presentata per la prima volta; ma quando si opera un mutamento di rito, restano ferme le preclusioni maturate.

I ricorrenti, poi, nella loro comparsa di costituzione in appello avrebbero eccepito la preclusione del *novum* e quindi la inammissibilità del motivo d'appello che invocava un comodato a termine a uso familiare. Il suo accoglimento avrebbe comunque impedito l'esercizio di diritto di difesa dei ricorrenti sotto il profilo della presupposizione: se fosse stato davvero stipulato un comodato ad uso familiare, si sarebbe presupposto che permanesse l'*affectio coniugalis*, per cui il contratto si sarebbe estinto per presupposizione quando si sarebbe avverata tale implicita condizione risolutiva, cioè la cessazione dell'*affectio coniugalis*. Ma i ricorrenti non avrebbero potuto addurre la questione davanti ai giudici di merito; né avrebbero potuto farlo nel grado di legittimità, essendo scattate le preclusioni sul *thema decidendum* e sul *thema probandum*.

3.1.2 Il motivo, che come si è appena esposto è intessuto da una pluralità di argomentazioni, è comunque manifestamente infondato.

Esso infatti - appigliandosi ad un passo della motivazione della sentenza impugnata, a pagina 5, che potrebbe apportare effettivamente qualche ambiguità se decontestualizzato - tenta di definire, con ogni preclusiva conseguenza di rito, come eccezione tardiva della **G** quella che in realtà è semplicemente la necessaria qualificazione (che d'altronde non si vede come possa realmente ricondursi a una violazione delle norme interpretative, anche per quel che si verrà subito a notare) da parte del giudice del fatto addotto in citazione da parte attrice - ovvero, dagli attuali ricorrenti - come costitutivo della domanda. Nell'atto di citazione, peraltro, come ha evidenziato anche la controricorrente, gli stessi attuali ricorrenti, pur avendo richiamato l'articolo 1810 c.c., subito dopo assumevano che "si può affermare che quando un terzo, nel caso in esame i genitori di uno dei coniugi, abbia concesso in comodato un bene immobile di cui sia proprietario o usufruttuario perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di autorizzazione di uno dei coniugi ad abitare nella casa nell'ambito di un giudizio di separazione non impone al comodante alcun obbligo di consentire la continuazione del godimento del bene, essendo cessata, al momento della separazione personale dei coniugi, la destinazione di questo a casa familiare" (citazione, pagine 4-5). Gli stessi ricorrenti, pertanto, hanno riconosciuto fin dall'atto introduttivo del giudizio che il comodato era stato concesso per destinazione dell'appartamento a casa familiare; ciò assorbe ogni ulteriore questione, essendo priva di significatività la successiva deduzione degli attori sul fatto che la destinazione a casa familiare sarebbe cessata automaticamente al momento della separazione dei coniugi, poiché trattasi di argomento confliggente con il notorio concetto di



famiglia - se non altro perché questa non è circoscritta al rapporto coniugale, ma include anche il rapporto filiale - così come è stata d'altronde delineata, senza lasciare spazi al dubbio, dalla giurisprudenza nomofilattica attinente a questa tipologia di contratto (v. per tutti S.U. 21 luglio 2004 n. 13603 e S.U. 29 settembre 2014 n. 20448).

3.2 Il secondo motivo, non a caso, si sposta allora sul piano sostanziale, tentando di fronteggiare la giurisprudenza elaborata sul comodato ad uso familiare da questa Suprema Corte. Rubricato, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., come denuncia di violazione o in subordine falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1803, primo comma, 1804, primo comma, seconda parte, 1809, primo comma e 1810 c.c., nonché nullità della sentenza per violazione dell'articolo 115 c.p.c., il motivo adduce che, secondo la corte territoriale, la destinazione ad abitazione familiare comporterebbe automaticamente l'applicabilità dell'articolo 1809, primo comma, c.c.; ma ciò contrasterebbe proprio con la giurisprudenza, dato che anche S.U. 29 settembre 2014 n. 20448 - richiamata dal giudice d'appello - ha rilevato che la precedente S.U. 21 luglio 2004 n. 13603 non affermò che ogni volta che l'immobile è concesso in comodato con destinazione abitativa gli si deve riconoscere durata pari alle esigenze della famiglia. Secondo i ricorrenti, è infatti necessaria una ulteriore pattuizione sul termine, benché evincibile in via presuntiva: l'articolo 1809, primo comma, c.c. con "l'uso cui la cosa deve essere destinata" secondo i ricorrenti "conferisce al comodato un termine implicito", pur "*incertus quando*", solo se l'uso è pattuito come riguardante "un bisogno non frazionabile". Ma, sempre secondo i ricorrenti, l'uso della casa familiare sarebbe frazionabile nel tempo, per cui è un uso compatibile con un comodato senza determinazione di durata, ovvero che preveda il recesso *ad nutum* da parte del comodante, dato che fino al recesso viene comunque soddisfatto il bisogno del comodatario, pur parzialmente. Pertanto nel comodato a uso familiare occorrerebbe un *quid pluris*: sarebbe necessario infatti che le parti abbiano pattuito un uso diretto al soddisfacimento totale del bisogno, cioè fino al suo esaurimento. Apoditticamente invece la corte avrebbe ritenuto sussistente il termine implicito nel comodato in questione in base alla mera destinazione d'uso, senza neppure ricercare la necessaria volontà delle parti di fissare un termine, e quindi in totale mancanza (così violando l'articolo 115 c.p.c.) di prova al riguardo.

Invero, S.U. 21 luglio 2004 n. 13603, operando su una linea di correlazione tra gli istituti e di bilanciamento tra i diritti (incluse le risonanze pubblicistiche dei diritti connessi all'istituto familiare), aveva desunto dalla finalizzazione, in sede di stipula, alle esigenze abitative familiari di un comodato immobiliare senza espressa determinazione dei limiti di durata una natura intrinsecamente non precaria del contratto, confinando nell'articolo 1809, secondo comma, c.c. il diritto alla restituzione da parte del comodante ("*Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione*

6

*del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all'uso - cui la cosa deve essere destinata - il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, <ad nutum>, del comodante. Salva la facoltà di quest'ultimo di chiedere la restituzione nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione"). Da questa impostazione, per quanto concerne gli effetti della destinazione all'uso familiare dell'immobile oggetto del comodato, non si è in realtà distanziata S.U. 29 settembre 2014 n. 20448: "Il coniuge affidatario della prole minorenni, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., sorge per un uso determinato ed ha - in assenza di una espressa indicazione della scadenza - una durata determinabile "per relationem", con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile".*

Laddove, quindi, il motivo lamenta che la corte territoriale avrebbe violato le norme invocate nella sua rubrica e non avrebbe seguito l'insegnamento nomofilattico, di tale doglianza non si trova traccia nella sentenza impugnata che (pagina 7 della motivazione) richiama il più recente intervento del 2014 delle Sezioni Unite per correttamente sintetizzarlo nel senso che afferma, senza difformità su ciò con il precedente del 2004, che "il comodato di immobile destinato ad abitazione familiare non può considerarsi stipulato senza determinazione di durata, e quindi revocabile dal concedente in ogni momento" ex articolo 1810 c.c. "non essendo tale specifica destinazione compatibile con la revocabilità *ad nutum*", bensì riscontrandosi nel comodato un termine implicito desumibile dalle necessità abitative della famiglia "e quindi anche nella ipotesi di sopravvenuta crisi coniugale, ove le esigenze stesse permangano per il nucleo più ridotto costituito da un coniuge e dai figli minori".

D'altronde, l'interpretazione fondata sulla frazionabilità dell'uso cui l'immobile viene destinato che il motivo propugna è, *ictu oculi*, contraria al principio ermeneutico della conservazione, in quanto svuota di ogni effetto l'apposizione del riferimento all'uso familiare, giungendo ad equiparare il comodato ad uso familiare al comodato precario ex articolo 1810 c.c. e sostenendo che da questa fattispecie il contratto possa uscire soltanto nel caso in cui le parti



abbiano specificato che il soddisfacimento delle necessità familiari deve intendersi totale. Nel momento stesso, invece, in cui le parti fanno riferimento all'uso familiare è logico ritenere che il soddisfacimento, dal punto di vista cronologico, si misura con la esistenza del nucleo familiare, il che coincide con il dettato del primo comma dell'articolo 1809 c.c., salvo, ovviamente, il limite dettato dal secondo comma della norma. Il concetto del frazionamento di cui si avvale il motivo, in effetti, erroneamente giunge a nullificare in termini temporali la conformazione teleologica del contratto rispetto ad un determinato uso.

Anche questa censura, in conclusione, non merita accoglimento.

3.3 Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 167, secondo comma, 183, sesto comma, n.1, 345, primo e secondo comma, 112 e 115 c.p.c.

I ricorrenti nell'atto introduttivo del primo grado avevano addotto che era tra loro intervenuta crisi coniugale, e durante la causa avevano prodotto il provvedimento presidenziale che li autorizzava a vivere separatamente, assegnando la casa alla proprietaria Lucia Loconte, con conseguente necessità di altra abitazione per UZ . Ciò non sarebbe stato contestato dalla convenuta nella comparsa di costituzione, né in seguito. Nell'atto d'appello la G avrebbe contestato che vi fosse davvero un urgente e imprevisto bisogno costituito dalla crisi coniugale suddetta, eccependo che sarebbe stata simulata. Nella comparsa in appello, pertanto, i suoi suoceri ribadivano la veridicità della crisi, esponendo che il suocero, visto il provvedimento presidenziale, "si vedeva costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale, anche per ovvia volontà della di lui moglie, e farsi ospitare dai vari figli, non essendo proprietario di altro immobile". Ma la corte ha ritenuto il bisogno non credibile e comunque non provato, così violando gli articoli 167, secondo comma, 183, sesto comma, n.1, e 345 c.p.c. esaminando l'eccezione di simulazione benché fosse tardiva, e violando altresì gli articoli 112 e in particolare 115 c.p.c. per avere ritenuto non provata l'esistenza del bisogno; gli eventi allegati non sarebbero stati invece contestati nei termini di rito dalla convenuta.

Con il medesimo stile del primo motivo, i ricorrenti tentano di "trascinare" nelle preclusioni processuali quel che con esse nulla ha a che fare. La corte territoriale non ha consentito che fosse infranta alcuna preclusione, bensì ha valutato – come doveva, per espletare completa cognizione sul *thema decidendum* della controversia - l'esistenza del bisogno previsto dall'articolo 1809, secondo comma, c.c., effettuando quindi un accertamento di merito. E questo accertamento (che si rinviene a pagina 8 della motivazione) giunge ad affermare, dopo avere appunto calibrato una serie di dati fattuali, un esito negativo, impeditivo quindi della restituzione dell'immobile ai comodanti.

Peraltro, quanto alla pretesa integrazione della non contestazione ai fini dell'articolo 115 c.p.c., deve d'altronde rilevarsi che l'invocata norma non è applicabile quando oggetto della non





contestazione sono dati che non rientrano nella sfera di conoscibilità diretta della controparte di chi li ha adottati; e i dati attinenti al bisogno del comodante di cui all'articolo 1809, secondo comma, c.c., ovviamente, non sono qualificabili come in prossimità con il comodatario, bensì costituiscono nei suoi confronti fatti ignoti, per i quali pertanto non può incidere la non contestazione (cfr. Cass. sez. 3, 18 luglio 2016 n.14652 e Cass. sez. 3, 13 febbraio 2013 n.3576); e per di più la contestazione logicamente non è esigibile per stornare gli effetti dell'articolo 115 c.p.c. in un caso - che il giudice d'appello ha constatato qui ricorrente - in cui tali fatti sono stati adottati in modo generico (indefiniti "dissapori" coniugali).

3.4 Il quarto motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2729, primo comma, c.c. per avere la corte territoriale ritenuta simulata o almeno non provata la crisi coniugale dei ricorrenti in base a presunzioni semplici, che avrebbe elencato da a) fino a e): ma la presunzione d) non sarebbe grave e precisa, e non sarebbe neppure una presunzione astrattamente idonea a desumere la non veridicità della crisi, perché logicamente condurrebbe a presumere il contrario; la presunzione a) meriterebbe "analoga considerazione" perché "incolore" e priva di portata presuntiva, e logicamente a favore della crisi; la presunzione e) non avrebbe valenza di presunzione, perché riguarderebbe un giudizio ancora pendente; le presunzioni b) e c) integrerebbero in realtà una sola circostanza, spiegabile in modo diverso rispetto a come ha ritenuto il giudice. In conclusione, attribuire a tali circostanze la valenza di presunzioni semplici contrasterebbe con l'articolo 2729 c.c., che la corte territoriale avrebbe pertanto violato.

Questa censura risulta evidentemente inammissibile, in quanto in realtà contesta - come dimostra la sintesi appena tracciata - la valutazione fattuale operata dal giudice d'appello, ritenendo che gli elementi da lui valorizzati non sarebbero idonei a provare alcunché: propone quindi il motivo una valutazione alternativa degli esiti probatori, cercando di celare tale inammissibile natura della doglianza con il riferimento alle presunzioni semplici, di cui peraltro non si trova traccia nella motivazione del giudice, il quale ha semplicemente redatto un elenco di vari dati accertati per sfociare, alla fine, nell'esclusione di una prova sufficiente a favore dei comodanti.

3.5 Il quinto motivo, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., denuncia nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'articolo 295 c.p.c.: nell'ipotesi subordinata che gli attori abbiano diritto alla restituzione dell'appartamento solo per bisogno sopravvenuto, urgente e impreveduto, costituito dalla loro crisi coniugale, essendo le condizioni di separazione oggetto di procedimento davanti al Tribunale di Bari ed essendo esse fatti costitutivi in questo giudizio, sarebbe stato violato l'articolo 295 c.p.c., perché il giudice d'appello avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa del giudicato sulla causa di separazione. Ne deriverebbe nullità, perché "la sentenza impugnata ha invaso il campo di altro processo".

A tacer d'altro (tra cui il fatto che il motivo non spiega perché questa sospensione avrebbe dovuto effettuarsi nel grado d'appello e non già in primo grado, vista l'epoca di instaurazione del procedimento di separazione), il motivo propone una questione del tutto nuova, il che lo rende inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti - in solido per il comune interesse processuale - a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo. Non sussistono i presupposti per la condanna ex articolo 96 c.p.c. richiesta dalla controricorrente, se non altro per carenza di prova sull'esistenza di un concreto pregiudizio ulteriore rispetto a quello risanato dalla rifusione delle spese processuali.

Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 5250, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 28 settembre 2016

Il Consigliere Estensore

Chiara Graziosi

Il Presidente

Roberta Vivaldi

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Giulio 25 OTT 2016

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA